



## TRIBUNALE DI FERMO

Il Giudice dott.ssa Sara Marzialetti,

- vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da:  
Maurizi Giuseppe, nato a Sant'Angelo in Pontano (MC) il 26/12/1956 e residente in Fermo, Via Numana 23, codice fiscale MRZGPP56T26I286M, elettivamente dom.to in Porto San Giorgio, viale Cavallotti n. 85, presso lo Studio dell'Avv.to Amato Mercuri, dal quale è rapp.to e difeso in forza di proposta di assistenza, Pec: [amato.mercuri@pec.it](mailto:amato.mercuri@pec.it) ;

- preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 alla luce della documentazione depositata e della relazione dell'OCC;

- considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 comma 2 (richiamato dall'art 14 ter co. 2 l. 3/2012), che recita: “ 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.”, e che l'istante - pur svolgendo attività di impresa, essendo lavoratore autonomo quale giardiniere, attività che peraltro ricade nel regime fiscale naturale forfettario (articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014), - è imprenditore “sotto soglia” ex art. 1 Legge Fallimentare;

- preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Fabio Mora) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

- considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. a e b, della legge n. 3/2012, alla luce di quando accertato dal gestore della Crisi;

- considerato che nella specie alla procedura di liquidazione del patrimonio – in relazione alla quale si evidenzia, peraltro, che la somma indicata in prededuzione per le spese del “Compenso OCC”, pari a € 6.283,00, comprensiva di IVA, di contributo previdenziale del 4% e del rimborso forfettario delle spese generali del 10%, ed al lordo dell'acconto già versato dal debitore, compenso oggetto di preventivo predisposto dal Gestore del procedimento pur approvato dal Referente dell'Organismo, è stata calcolata in base all'ipotesi di un attivo pari a € 55.000,00 ed ad un passivo pari a € 130.000,00, laddove nel piano di liquidazione il totale dell'attivo, fra immobili, mobili e rapporti

finanziari, è complessivamente stimato in € 30.784,7, mentre il passivo risultante nella procedura è pari a € 93.469,80 - è possibile accedere, pur nella presenza di beni mobili e immobili, con il ricavato della liquidazione dei soli immobili, atteso che i cinque beni mobili registrati non saranno compresi nella liquidazione, in quanto tre di essi, peraltro di iscrizione risalente per tutti ad oltre trenta anni or sono, sono stati colpiti da fermi amministrativi, uno (moto Suzuki 750 big, targata MC 071678) da sequestro della Polizia Municipale, mentre il “rimorchio/roulotte”, anno di iscrizione 1975, è privo di valore commerciale e di fatto adibito a rimessa per attrezzi di campagna, così come anche i beni strumentali usati dal debitore, necessari all’attività lavorativa svolta dallo stesso, sono esclusi dalla liquidazione;

- preso atto pertanto che il soggetto sovraindebitato, quanto ai beni immobili, mette a disposizione del ceto creditorio :

1. Quota parte di immobile, situato nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), Strada Castellano 1432, via T. Tasso 31, piano 2, consistenza 5 vani, rendita catastale Euro 126,53;

2 - 3. Quota parte di immobile, situato nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), Strada Elpidiense snc, a circa 2.5 Km dal Centro Storico;

- rilevato in particolare che : 1) l’immobile di cui al punto 1 (trattasi dell’abitazione principale), in comproprietà al 50% con la moglie sig.ra Rossella Squadroni dalla quale il ricorrente è separato, è gravato da ipoteca di I grado da parte della Banca U.C.B. Credicasa S.p.a., da ipoteca di II grado da parte della Banca delle Marche S.p.a. e da ipoteca legale da parte di Agenzia Entrate - Riscossione (già Ancona Tributi Servizio Riscossioni Tributi) e che lo stesso immobile, il cui valore è stato stimato con perizia tecnica estimativa della C.T.U. Arch. Francesca Amurri nella pendente procedura esecutiva immobiliare RGE n. 106/99 presso il Tribunale di Fermo, risulta già aggiudicato nella vendita in data 27 gennaio 2022 al prezzo di € 26.200,00 (prezzo base d’asta di € 25.533,98), con versamento del saldo prezzo nel termine ancora pendente alla data del deposito del ricorso (1/06/2022) e con quota parte di competenza del debitore pari a Euro 13.100,00 (1/2 di Euro 26.200,00); 2) gli immobili di cui ai punti 2 e 3, costituiti da due frustoli di terreno adiacenti, della superficie complessiva di mq. 3930, siti in Comune di Sant'Elpidio a Mare, strada Elpidiense snc, risultano descritti al catasto fabbricati del Comune di Sant'Elpidio a Mare (al foglio n.37 con particelle n. 597 e n. 599, della superficie rispettivamente di mq. 1900 il primo e di mq. 2030 il secondo) in quanto sugli stessi risulterebbe la sagoma di un edificio (attualmente inesistente) con la relativa planimetria catastale, avente categoria C2, e sugli stessi il debitore ha diritti di proprietà pari a ¼ (valore degli immobili stimato nella perizia del Perito Estimatore Ing. Giampiero Massucci nell’ambito dell’espropriazione immobiliare RGE n. 45/2010 Tribunale di Fermo, da cui si evince che la quota parte di pertinenza del debitore è pari ad Euro 6.400,00 (1/4 di Euro 25.600,00)), beni che in ogni caso non sono stati venduti nell’esecuzione immobiliare n. 45/2010 per antieconomicità della vendita;

- ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell’art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

- considerato che appare opportuno nominare quale liquidatore il professionista dott. Loris De Santis, in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. come previsto dall’art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) della L.3/2012;

- considerato che dei beni mobili indicati nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi saranno pertanto inclusi nella liquidazione soltanto la “Forma Individuale Pensionistica n. 316943”, stipulata il 25/10/2022 con Groupama Assicurazioni per € 3.900,00, il cui valore al 23/03/2022 è pari a € 4.673,00, e l’eventuale “Surplus di reddito familiare”, pur avendo in ogni caso il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni, dovendosi escludere

nella specie dalla stessa i beni mobili registrati, per quanto sopra detto, non risultando la loro liquidazione conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del fermo amministrativo e del sequestro che ha colpito alcuni dei detti beni, del loro valore e delle spese necessarie per la vendita degli stessi, circostanze che il liquidatore valuterà *funditus* nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012, dovendo in ogni caso in particolare verificare l'eventuale accreditamento di somme maggiori rispetto a quelle indicate come necessarie (" Surplus di reddito familiare") per il fabbisogno del nucleo familiare, costituito dal debitore e dalla di lui compagna, lavoratrice dipendente titolare del relativo reddito da lavoro;

- tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di :

- Maurizi Giuseppe, nato a Sant'Angelo in Pontano (MC) il 26/12/1956 e residente in Fermo, Via Numana 23, codice fiscale MRZGPP56T26I286M;

- a) nomina liquidatore il dott. Loris De Santis;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione, così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Fermo, nella apposita sezione, nonché, comprendendo il patrimonio beni immobili, la trascrizione dello stesso decreto a cura del liquidatore;
- d) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che la debitrice acquisirà nei prossimi quattro anni;
- e) nell'attualità, non dispone la fissazione dei limiti di cui all'art 14-ter, comma 6, ferma l'esclusione dalla liquidazione delle cose di cui allo stesso art. 14-ter comma 6, lett. d);
- f) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente, escluse quelle di cui all'art 14-ter, comma 6, l. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore oggi nominato.

Fermo, 4 luglio 2022

Il Giudice  
Dott. Sara Marzialetti